

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 979 DEL 29/05/2025

O G G E T T O

COMITATO AZIENDALE PER LA MEDICINA GENERALE DELL'U.L.SS. N. 8 BERICA:
COSTITUZIONE NUOVO ORGANISMO (ARTICOLO 12 DELL'A.C.N. DI SETTORE 04.04.2024)

Proponente: UOSD GESTIONE PERSONALE CONVENZIONATO

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 1002/25

Il Direttore dell'U.O.S.D. Gestione Personale Convenzionato riferisce:

Con ultima Deliberazione del Direttore Generale n. 635 del 03.04.2025 si è provveduto ad aggiornare la composizione del *Comitato Aziendale permanente per la Medicina Generale* dell'U.L.S.S. n. 8 Berica, organismo previsto dall'A.C.N. 04.04.2024 per l'area dei medici di medicina generale, in ragione del fatto che alcuni dei componenti sia di "Parte Sindacale" che di "Parte Pubblica", nominati con precedenti atti deliberativi, erano cessati dalla funzione di cui si tratta perché destinati, nel frattempo, ad altri incarichi o ad altre attività.

In occasione della ultima seduta del Comitato in data 16 aprile 2025, sulla base di specifiche istanze sindacali agli atti di questa U.O.S.D., Parte Pubblica e Parte Sindacale hanno convenuto di ricostituire l'Organismo *de quo* sulla base di quanto previsto dai commi n. 2 e 3 dell'articolo 12 del vigente A.C.N. di settore che recitano, rispettivamente, quanto segue:

"Il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato. I componenti di parte pubblica del Comitato, titolari e sostituti, sono individuati nel provvedimento istitutivo del Comitato in numero pari al totale dei rappresentanti di parte sindacale."

"La componente di parte sindacale del Comitato è costituita da un rappresentante di ciascuna Organizzazione Sindacale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, indicato dal rappresentante legale pro tempore."

Attualmente, la composizione del Comitato aziendale prevede, in linea con quanto indicato dalla D.G.R. Veneta n. 251 del 15 marzo 2011, allegato "A" (*ultima disciplina regionale in materia di composizione e funzionamento dei comitati aziendali per la medicina generale*), la presenza di n. 16 componenti, 8 di Parte Pubblica e 8 di Parte Sindacale.

A tale proposito, in precitata seduta del 16 aprile c.a., le Parti hanno convenuto di ricostituire il Comitato applicando la summenzionata norma nazionale vigente (articolo 12 dell'ACN 2024) e prevedendo, quindi, la presenza di "un rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale": ne consegue che, essendo presenti in Comitato tre sigle sindacali (FIMMG, SNAMI, SMI), il nuovo Comitato vedrà la partecipazione di tre componenti di Parte Sindacale e di tre componenti di Parte Pubblica, oltre al Segretario dell'Organismo.

A tale proposito, tenendo conto del variegato quadro normativo (nazionale e regionale) tuttora vigente in materia di Comitati aziendali (ACN della MG 04 aprile 2024 nonché DGR Veneta n. 251/2011), debbono essere ben evidenziate le seguenti precisazioni di carattere giuridico:

- Il già citato articolo 12 dell'ACN 2024 stabilisce, al comma 12, che: *"(..) Il Comitato aziendale rimane confermato sino all'insediamento del nuovo Comitato, che deve essere effettuato entro 3 (tre) mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.)"*.
Ciò significa che, nel caso di entrata in vigore di un nuovo A.I.R. Veneto, che introduca (in sostituzione della già menzionata DGRV n. 251 risalente all'anno 2011) una nuova, aggiornata disciplina regionale in materia di comitati aziendali della medicina generale, il Comitato dovrà essere oggetto di revisione, in ragione della specialità giuridica della eventuale, nuova norma regionale che subentrasse, in materia, a quella nazionale.

- Nelle more dell'approvazione del nuovo Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.), per quanto non espressamente indicato dall'articolo 12 dell'ACN 04.04.2024 e per quanto non in contraddizione con lo stesso, si continua ad applicare la regolamentazione di cui alla D.G.R. Veneta n. 251 del 15 marzo 2011, allegato "A", e ciò con particolare riferimento alla quantificazione della indennità economica da riconoscersi ai membri di parte sindacale, per ciascuna seduta, a titolo di "rimborso sostituzioni sindacali".

Bisogna infatti ricordare che l'articolo 17 del vigente ACN 2024 (rubricato "Partecipazione a comitati e commissioni") stabilisce che ai medici a ciclo di scelta che partecipano alle riunioni dei Comitati sia "rimborsata la spesa per le sostituzioni nella misura prevista dagli accordi integrativi regionali"; come detto, l'ultima disciplina regionale che regola altresì l'aspetto delle indennità economiche è quella del 2011.

- Il già citato articolo 12 dell'ACN 2024 stabilisce, ai commi n. 8 e 9, quanto segue:
"La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe".
 A tale riguardo, il "peso" delle deleghe in capo a ciascuna Sigla Sindacale, ai fini sia della validità della seduta che delle decisioni collegali, resta quello individuato secondo il criterio di cui alla DGRV n. 251/2011, ovverosia tenendo conto che la consistenza associativa è determinata – nella costituzione del Comitato e successivamente annualmente verificata – sulla base dei dati aziendali forniti a SISAC e dalla stessa certificati, riferiti al 1° gennaio dell'anno precedente.
- A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di *uditori esperti del settore* che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato, ai sensi sia dell'ACN 2024 che della DGRV n. 215/2011.

Ala luce di dette premesse di carattere normativo, si fa presente che questa U.O.S.D., con note in atti, ha chiesto in modo formale alle Organizzazioni Sindacali interessate l'indicazione dei rispettivi nominativi da inserire nel nuovo Comitato e alla Direzione dei Servizi Socio-Sanitari l'indicazione dei nominativi di parte pubblica.

Sulla base della corrispondenza pervenuta, agli atti di questa U.O.S.D., a far data dall'approvazione del presente atto deliberativo la composizione del nuovo Organismo *de quo* è la seguente:

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

- ✓ Presidente del Comitato: il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari di questa U.L.SS. (*delegato dal Direttore Generale*): funzione individuata *ratione officii*;
- ✓ Componente Titolare: dr.ssa Chiara Marangon (Supplente dr.ssa Mariuccia Lorenzi);
- ✓ Componente Titolare: dr.ssa Melissa Casarin (Supplente dr.ssa Orietta Garolla).

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

- ✓ Organizzazione Sindacale F.I.M.M.G.
 Componente Titolare: dr.ssa Bruna Stocchiero (Supplente dr. Mauro Fardin);

- ✓ Organizzazione Sindacale S.N.A.M.I.
Componente Titolare: dr. Stefano Cinquemani (Supplente dr.ssa Veronica Maroso);
- ✓ Organizzazione Sindacale S.M.I.
Componente Titolare: dr.ssa Liliana Lora (Supplente dr.ssa Valeria Pozzato);

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di costituire il nuovo Comitato Aziendale per la Medicina Generale dell'U.L.SS. n. 8 Berica, nei termini rappresentati in premessa e a cui si fa espresso ed integrale rinvio;
2. di confermare le precisazioni di carattere giuridico relative al quadro normativo di riferimento in materia, come in premessa esposte ed alle quali si fa espresso ed integrale rinvio;
3. di costituire, ai sensi della DGRV n. 251 del 15.03.2021, Allegato "A", l'Ufficio di Segreteria amministrativa dell'Organismo di cui al punto n. 1, individuando quale Segretario il dott. Fabio Mario Randon, funzionario amministrativo in forza alla U.O.S.D. Gestione Personale Convenzionato, sostituito in caso di assenza o impedimento da altro funzionario della U.O.S.D. Medicina Convenzionata o della U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
